

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

Il presente disegno di legge (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)) contiene una serie di disposizioni che perseguono diverse finalità, quali l'aggiornamento e l'adeguamento del quadro normativo regionale a fini di efficientamento, con particolare riguardo ad alcune attività e servizi erogati dal servizio sanitario regionale e di altri enti del settore regionale nonché l'adempimento di impegni assunti col Governo dal Presidente della Giunta regionale.

Articolo 1 (Esenzione ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria)

Il Servizio sanitario regionale (SSR) è chiamato a rispondere efficacemente al crescente bisogno di salute della popolazione, soprattutto tenendo ben presente la tendenza statistica e demografica attraverso l'allocazione di risorse sanitarie laddove ci siano bisogni emergenti, tenendo, altresì, conto che la prevenzione e la diagnosi precoce sono la vera sfida attuale da supportare con idonei interventi normativi.

Questa sfida deve avere come obiettivo la tutela delle patologie con alto carico invalidante e conseguente costo sociale, tra cui quello delle patologie causa di ipovisione o cecità, il cui carico di malattia e non autosufficienza è in costante aumento.

Fra le malattie degenerative oculari più temibili per la loro prevalenza e incidenza, ma anche per il forte carattere invalidante, figurano le maculopatie, un insieme di malattie su base degenerativa o vascolare che colpiscono il centro della retina. In molti casi solo la diagnosi precoce permette di bloccarne l'evoluzione e scongiurare casi di ipovisione e cecità. Diventa, dunque, prioritario intervenire per la prevenzione e la presa in carico tempestiva dei pazienti affetti da tali patologie, stante l'impatto sociale delle stesse. In particolare, assume rilievo clinico la maculopatia essudativa secondaria, le cui cause più comuni sono: retinopatia diabetica, occlusione venosa retinica, miopia, corioretinopatia sierosa centrale e invecchiamento.

In considerazione di quanto sopra la diagnosi precoce dei pazienti ad alto rischio di sviluppare complicanze e l'efficace presa in carico di tali pazienti assume un interesse pubblico rilevante e tale strategia è ancora più importante quando rivolta ai pazienti affetti da patologie predisponenti.

Anche il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 2023/2025, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria del 21-22 novembre 2023 n. 19 e alla Deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria del 29 luglio 2025 n. 10 “Modifica della deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria 21-22/11/2023 n.19 piano socio sanitario regionale 2023-2025”, al paragrafo 4.6.7 ha espressamente riconosciuto tra i compiti del Dipartimento Interaziendale Regionale (DIAR) delle Neuroscienze Rete Oculistica quello di sviluppare e promuovere progetti di prevenzione secondaria volti alla diagnosi precoce di maculopatie e complicanze retiniche in pazienti con patologie croniche.

In questo contesto si inserisce in via sperimentale la disposizione che prevede l'offerta gratuita delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria quale mezzo per favorire la prevenzione e l'accesso alle cure.

Articolo 2 (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

Il Programma di Governo della XII Legislatura prevede il completamento della riforma di Agenzia In Liguria. La riforma è stata avviata con i seguenti interventi del Consiglio Regionale:

- art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32
- art. 26 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17.

Gli obiettivi principali di questo ultimo intervento normativo sono:

- completare la trasformazione di Agenzia In Liguria nel punto di supporto alle DMO del territorio per la promozione della destinazione;
- assegnare all'Agenzia le attività di comunicazione e promozione residue rispetto a quelle già assegnate, al fine di completare una riorganizzazione efficiente ed efficace delle iniziative di comunicazione del sistema regionale allargato;
- semplificare i processi e il rapporto tra Agenzia e Regione Liguria.

In particolare, con l'intervento normativo si prevede al comma 1 di definire la nuova denominazione dell'Agenzia (Agenzia per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale) integrandone la missione e le attività. In particolare, vengono assegnate all'Agenzia le seguenti attività:

- la comunicazione dei servizi regionali;
- il monitoraggio e supporto all'attività promozionale attuata dalle DMO (Destination Management Organizations);
- l'organizzazione e co-organizzazione di eventi, fiere e workshop;
- il sostegno economico ad eventi di particolare rilievo organizzati da soggetti pubblici o privati, anche nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport, individuati dalla Regione;
- le attività di ricerca sponsor.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026))

L'articolo 40 della legge regionale 20/2023, prevede per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 il finanziamento aggiuntivo del fondo destinato a remunerare le funzioni svolte dal personale a supporto degli organi politici della Giunta regionale, di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2006.

Al fine di continuare ad applicare il medesimo trattamento stipendiale ai dipendenti individuati per i prossimi esercizi, a parità di risorse di Bilancio, con la presente disposizione si provvede all'allocazione delle risorse per i prossimi esercizi dall'anno 2026.

L'articolo prevede:

- al comma 1 un'integrazione del fondo di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2006, già previsto per gli anni 2024 e 2025 dall'articolo 40 della legge regionale 20/2023, anche per gli anni successivi a partire dal 2026;
- al comma 2 si prevede la quantificazione dei maggiori oneri previdenziali e per l'imposta regionale sulle attività produttive anche dall'anno 2026.

Articolo 4 (Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))

L'articolo ha la finalità di dare attuazione all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo alla modifica degli artt. 11 e 12 della l.r. 14/2025, al fine di evitarne l'impegnativa a seguito delle osservazioni formulate dal MIT in ordine all'esatta perimetrazione dell'ambito operativo delle figure commissariali ivi previste. In particolare, le modifiche apportate sono volte a circostanziare meglio le fattispecie in cui la Giunta regionale può nominare i Commissari per l'edilizia ospedaliera (articolo 11) e i Commissari per la realizzazione di interventi infrastrutturali (articolo 12), delimitando l'ambito di applicazione di tali disposizioni agli interventi inseriti nel programma di Governo regionale, non rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 223 del Codice degli Appalti, che attribuisce al MIT, e non alla Regione, il ruolo di promotore del commissariamento per le opere rientranti nella nozione di *“infrastrutture e insediamenti prioritari”*. Con specifico riguardo all'articolo 12, si precisa che l'ambito di applicazione si estende anche ad ulteriori eventuali interventi infrastrutturali non compresi nel programma di governo regionale, esclusivamente di competenza regionale, con esclusione di quelli rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 223 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 5 (Disposizione di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la norma di invarianza finanziaria.

Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo reca la dichiarazione d'urgenza e l'entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

Articolo 1

(Esenzione ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria)

1. Il presente articolo ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da maculopatia essudativa secondaria attraverso misure volte a garantire la prevenzione e la diagnosi delle possibili complicanze nonché il relativo trattamento secondo principi di tempestività e di appropriatezza, in particolare tramite il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
2. Sono posti a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), in via sperimentale per l'anno 2026, gli oneri relativi alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche rese a pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria a:
 - a) degenerazione maculare legata all'età;
 - b) retinopatia diabetica;
 - c) occlusione venosa retinica;
 - d) miopia;
 - e) corioretinopatia sierosa centrale.
3. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche oggetto dell'esenzione di cui al presente articolo sono individuate con successivo provvedimento da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. Alla l.r. 28/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole “Agenzia di promozione turistica” sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale”;
- b) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: “Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale “In Liguria””;
- c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

(Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale “In Liguria”)

1. L'Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale “In Liguria”, già istituita con la legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) persegue, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, le

finalità di promuovere la Liguria in Italia e nel mondo, svolgere azioni di marketing territoriale e comunicare le attività della Regione Liguria.”;

- d) alla lettera a ter) del comma 2 dell’articolo 18, dopo la parola “agroalimentari” sono aggiunte le seguenti: “e dei servizi”;
 - e) alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 18 le parole “dai STL” sono sostituite dalle seguenti: “dalle DMO – Destination Management Organizations”;
 - f) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 18, dopo la parola “Regione” sono aggiunte le seguenti: “e negli altri settori di competenza dell’Agenzia”;
 - g) dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 18 sono aggiunte le seguenti:
“g bis) organizzazione e co-organizzazione di eventi, fiere e workshop;
g ter) sostegno economico ad eventi di particolare rilievo organizzati da soggetti pubblici o privati, anche nell’ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport, individuati dalla Regione;
 - g quater) attività di ricerca sponsor e conseguente stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);”;
 - h) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 23, dopo la parola “turistico” sono aggiunte le seguenti: “o di altre attività nei settori di competenza dell’Agenzia”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettere d) e), f), g) e h), quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettere d), e), f), g) e h) per gli esercizi successivi al 2028, si provvede nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con i relativi bilanci.

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026))

1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 20/2023 dopo le parole “per ciascuno degli anni 2024 e 2025” sono aggiunte le parole “e dall’anno 2026”.
2. Al comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 20/2023 dopo le parole “sono quantificati in euro 29.500,00” sono aggiunte le parole “e dall’anno 2026 sono quantificati in euro 29.525,00”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 119.525,00 (centodiciannovemilacinquecentoventicinque/00) per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 si fa fronte per euro 76.838,00 (settantaseimilaottocentotrentotto/00) con le risorse allocate alla Missione 1

“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 42.687,00 (quarantaduemilaseicentottantasette/00) con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))

1. Alla l.r. 14/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell’articolo 11 dopo le parole “programma di governo” sono inserite le seguenti: “regionale, non rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 223 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- b) al comma 1 dell’articolo 12 dopo le parole “programma di governo” sono inserite le seguenti: “regionale, non rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 223 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Articolo 5

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.